

**COMUNITÀ MONTANA AMIATA GROSSETANO  
(ARCIDOSO – GROSSETO)**

**SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA REGOLANTE LA CONVENZIONE  
PER LA DISCIPLINA DELL' ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE**

L'anno .....il giorno \_\_\_\_\_, nella sede della Comunità Montana tra i Signori:

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Presidente pro-tempore della  
Comunità Montana;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Arcidosso;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Castel Del Piano;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Castell'Azzara;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Cinigiano;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Roccalbegna;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Santa Fiora;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Seggiano;

§ .....nato a .....il....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Semproniano;

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente clausola integrativa delle  
convenzioni descritte di seguito nel testo del presente atto, in nome e per conto dei rispettivi enti,  
in forza delle seguenti deliberazioni consiliari che ancorché non allegate al presente atto ne  
costituiscono parte integrante e sostanziale:

Comunità Montana Amiata Grossetano Delib.ne Assemblea, n. 26 del 28.09.2004, eseguibile;

Comune di Arcidosso Del. C.C., n. 49 del 30.09.2004, eseguibile;

Comune di Castel Del Piano Del. C.C., n. 64 del 20.09.2004, eseguibile;

Comune di Castell’Azzara Del. C.C., n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, eseguibile;

Comune di Cinigiano Del. C.C., n. 44 del 20.09.2004, eseguibile;

Comune di Roccalbegna Del. C.C., n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, eseguibile;

Comune di Santa Fiora Del. C.C., n. 58 del 21.09.2004, eseguibile;

Comune di Seggiano Del. C.C., n. 42 del 20.09.2004, eseguibile;

Comune di Semproniano Del. C.C., n. 48 del 08.09.2004, eseguibile;

### **PREMESSO**

- che i singoli Comuni della Comunità Montana Amiata Grossetano hanno la necessità di organizzare il servizio per lo svolgimento delle funzioni in materia di concessione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L.R., n. 47/1991 e s. mod. ed int. ;
- che i Sindaci dei Comuni del Comprensorio in occasione di precedenti Conferenze dei Sindaci avevano dichiarato l’intenzione di affidare alla Comunità Montana, per lo svolgimento in forma associata, il servizio di cui trattasi e che in occasione della Conferenza dei Sindaci del giorno 12 febbraio 2004 e del giorno 12 agosto 2004 i singoli comuni, confermando quanto dichiarato nelle precedenti occasioni, hanno dato mandato alla comunità montana per la predisposizione degli atti necessari all’attivazione del servizio dando una preliminare adesione alla gestione in forma associata del servizio di cui trattasi;

Richiamata la Legge 15 marzo 1997 , n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Richiamato inoltre il D.Lgs., n. 112 del 31.03.1998 recante disposizioni in materia di “ conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59” ed in particolare il Capo II del Titolo IV che affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

Visto la Legge 328/2000 “il sistema integrato dei servizi sociali” ed in particolare l’art. 6 che descrive le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali tra cui l’aiuto allo stato di handicap;

Considerato la L.R., n. 47 del 9 settembre 1991 di oggetto “Norma sulla eliminazione delle barriere architettoniche” al Titolo I/bis prevede un procedimento per la concessione di contributi diretti a favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;

Considerato che tutti i Comuni della Comunità Montana hanno deliberato alla Comunità Montana tutte le funzioni di loro competenza in materia di servizi sociali;

Considerato che in più occasioni la Conferenza dei Sindaci si è espressa per la gestione associata delle funzioni amministrative in materia di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche delegandone l'esercizio alla Comunità Montana Amiata Grossetano;

Considerato inoltre che la Conferenza dei Sindaci in data 12.02.2004 deliberò che :

- Ø I Comuni, anche singolarmente, avrebbero delegato la funzione alla Comunità Montana Amiata Grossetano;
- Ø Che tale indirizzo è stato confermato nella conferenza dei Sindaci del 12.08.2004;

Considerato altresì che;

- che l'art.11 della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 "Nuove disposizioni per le zone montane" attribuisce alle Comunità Montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle Comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;
- che l'art. 27 del D.Lgs., n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Comunità Montana – Unione dei Comuni la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;
- che i Sindaci dei Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel Del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano ai sensi della L.R., n. 40/2001 e DGRT. 422/2002 hanno individuato il livello ottimale per la gestione di funzioni e servizi in modo associato nell'area geografica corrispondente al territorio della Comunità Montana Amiata Grossetano ed hanno individuato la Comunità Montana quale gestore unico dei servizi svolti in forma associata.

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano 17.12.2003, nr. 225 "Programma di riordino territoriale" con la quale tra l'altro si definiscono all'allegato (B) i livelli ottimali ed i programmi di gestione associata compreso il livello ottimale Amiata Grossetano.

Inoltre all'allegato "C" si elencano le gestioni associate sostenute da contributo ex L.R., n. 40/2001;

Vista la deliberazione della G.R.T., n. 238 del 22.03.2004 con la quale si individuano i procedimenti amministrativi delle attività e dei servizi oggetto delle gestioni associate di cui all'allegato "C2 della D.C.R.T. 17.12.2003, n. 225;

Vista la deliberazione G.R.T., n. 273 del 22.03.2004 di oggetto "Modalità di attuazione del programma di riordino territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17.12.2003, nr. 225";

Vista la deliberazione della G.R.T., n. 601 del 28.06.2004 con cui si recano modificazioni alle deliberazioni G.R.T., n. 238 , n. 273 del 22.03.2004 concernenti le incentivazioni delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale;

Visto il Decreto Dirigenziale della G.R.T., Direzione Generale della Presidenza, nr. 2732 del 14.05.2004 di oggetto “ Deliberazione G.R.T. 22.03.2004, n. 273. Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo annuale per la gestione associata di gestioni e servizi comunali”;

Dato atto :

- che l'istituto giuridico tipico con il quale attuare la volontà di gestione del servizio attraverso la Comunità Montana è quello della convenzione, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs.. 267/2000;
- che la stipula della convenzione , per la gestione associata per lo svolgimento delle funzioni in materia di CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE attraverso la Comunità Montana , deve sostanziare l'accordo tra gli Enti definendo l'incontro delle volontà nel muovere dal presupposto che lo svolgimento delle specifiche funzioni in questione richiede un superiore e comune livello di coordinamento delle azioni esplicate dai singoli Enti e che pertanto occorrerà adottare un regolamento comune per tutto il territorio comunitario;
- che pertanto, mediante la convenzione che mette in essere l'accordo tra i Comuni interessati e la Comunità Montana in ordine alla gestione associata del servizio di cui trattasi, occorre regolare le questioni patrimoniali e procedurali, nel riconoscimento che debba essere la Comunità Montana ad operare per conto dei Comuni, al fine del perseguimento del comune interesse;
- che la convenzione in concreto deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, la partecipazione e l'informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i Consigli Comunali, nel manifestare la volontà di conferire la delega alla Comunità Montana Amiata Grossetano, e la Comunità Montana stessa, nel manifestare l'accettazione della delega da parte dei Comuni devono deliberare conseguentemente:
  - a) di approvare lo schema di convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
  - b) di trasferire in virtù di quanto negoziato con la convenzione, alla Comunità Montana Amiata Grossetano, nella materia oggetto della convenzione, i poteri di agire

originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune compresa la programmazione ed il potere regolamentare;

- c) che la Comunità Montana assolverà alle funzioni delegate attraverso le competenze dei propri organi e soggetti, così come indicato dalla Legge e dallo Statuto, e con il personale proprio o comunque con quello indicato dalla convenzione;
- d) che la convenzione di cui al precedente punto a) sia stipulata in forma di scrittura privata dai Sindaci, dei Comuni e dal Presidente della C.M. nella loro competenza di rappresentanti legali degli Enti, ai quali, i rispettivi Consigli Comunali e l'Assemblea della C.M., hanno rilasciato il più ampio mandato;
- e) di ripartire le spese di gestione secondo quanto previsto dalla schema di convenzione, sulla base di una previsione di spesa annuale e pluriennale.
- f) di riconoscere, anche ai sensi dell'art. 32 comma 5) del Decreto Legislativo 267/2000 applicabile alle Comunità Montane in virtù dell'art. 28 comma 7) stesso Decreto legislativo, alla Comunità Montana la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:
  - ogni risorsa derivante ai Comuni per interventi nella materia oggetto della convenzione comprese quelle derivanti dai procedimenti sanzionatori;
  - ogni diritto attinente l'attività;
  - la riscossione degli eventuali contributi erariali D.M., n. 328/2001;
  - la riscossione del contributo regionale L.R., n. 40/2001;

TUTTO CIO' PREMESSO ;

VISTI gli artt. 24, 27, 28, 30, 33, 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.11 della L. 97/94;

VISTA la L.R., n. 82/2000;

### **Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

Le parti contraenti gestiranno in forma associata le funzioni in materia di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla lettera F9) dell'allegato "C" alla D.C.R.T., n. 225/2003, come inserito dal punto 2) della D.G.R.T., n. 238/2004 e succ.mod. ed int..

La delega comporta la gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi di cui alla L.R., n. 47/91 e succ.mod. a soggetti privati per la eliminazione delle barriere architettoniche nelle seguenti strutture:

- a) civili abitazioni in cui abbiano residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio , compresi i non vedenti;
- b) condomini di civili abitazioni in cui risiedono i suddetti soggetti;

### **Art. 3**

#### **Modalità**

La gestione avverrà direttamente attraverso la Comunità Montana individuata quale ente capofila che provvederà all'organizzazione del servizio.

### **Art. 4**

#### **Impegni**

Le parti contraenti :

- § individuano di comune accordo la sede principale di svolgimento del servizio nella sede della Comunità Montana;
- § si impegnano a rispettare i procedimenti necessari all'organizzazione del servizio stabiliti dalla Comunità Montana;
- § si impegnano ad individuare in ogni ente un responsabile di riferimento organizzativo;
- § danno atto che in virtù di quanto negoziato con la convenzione, sono trasferiti alla Comunità Montana Amiata Grossetano, nella materia oggetto della convenzione, i poteri di agire originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune, compresa la programmazione ed il potere regolamentare;
- § La Comunità Montana assolverà alle funzioni delegate attraverso le competenze dei propri organi e soggetti, così come indicato dalla Legge e dallo Statuto,
- § Riconoscono alla Comunità Montana il rimborso di tutte le spese di gestione necessarie all'espletamento del servizio secondo una previsione di spesa deliberata annualmente in sede di Conferenza dei Sindaci o di rapporti negoziali diretti tra Comunità Montana e Comuni allorché non tutti i Comuni aderiscono alla gestione associata;
- § Riconoscono, anche ai sensi dell'art. 32 comma 5) del Decreto Legislativo 267/2000 applicabile alle Comunità Montane in virtù dell'art. 28 comma 7) stesso Decreto legislativo, alla Comunità Montana la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:
  - ogni risorsa derivante ai Comuni per interventi relativi allo svolgimento di funzioni in

materia di concessione di contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche nel territorio della comunità montana "Amiata Grossetano";

- eventuali altre risorse destinate alla gestione del servizio che la Comunità Montana pertanto è legittimata a riscuotere ed a pretendere comprese quelle derivanti dai procedimenti sanzionatori ;

- ogni diritto attinente l'attività;

- la riscossione degli eventuali contributi erariali D.M., n. 328/2001;

- la riscossione del contributo regionale L.R., n. 40/2001;

§ Dispongono che le risorse di cui al precedente paragrafo, compreso il contributo regionale incentivante relativo alla L.R., n. 40/2001, devono essere impiegati per la gestione associata dei servizi e funzioni comunali.

## **Art. 5**

### **Indicatori di monitoraggio**

Le parti contraenti individuano quali indicatori di monitoraggio:

il numero complessivo di utenti;

la rilevazione di dati di efficienza ed efficacia della struttura comprensoriale (costo complessivo del servizio, costo per utente).

Ulteriori elementi di monitoraggio potranno essere indicati dall'assemblea della Comunità Montana;

## **Art. 6**

### **Vigilanza attuazione e controllo**

La vigilanza l'attuazione ed il controllo sul rispetto della presente convenzione verrà effettuata dall'assemblea della Comunità Montana.

## **Art. 7**

### **Durata**

La presente convenzione ha la durata di anni cinque dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovata se non interviene disdetta, da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza, o salvo verifica in base all'attuazione delle disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei Comuni di cui alla L.R. 40 del 16/08/2001 o a nuove disposizioni legislative che dovessero intervenire. La Convenzione vincola immediatamente la Comunità Montana Amiata Grossetano ad organizzare il servizio ed a mettere a disposizione locali idonei alla svolgimento dello stesso e le attrezzature informatiche necessarie.

## **Art. 8**

### **Principi**

L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- Ø massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- Ø preciso rispetto dei termini e anticipazioni degli stessi, ove possibile;
- Ø rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- Ø divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- Ø standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- Ø costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

## **Art. 9**

### **Recessione**

I Comuni associati possono recedere dalla presente Convenzione solamente a decorrere dal quarto anno e comunque con un preavviso di almeno tre mesi, fatta salva la disciplina di cui al precedente art. 7.

## **Art. 10**

### **Controversie**

E' costituito un Collegio arbitrale sull'esecuzione della convenzione stessa, nominato dalla Conferenza dei Sindaci al suo interno, formato da tre componenti.

Il Collegio arbitrale viene rinnovato alle scadenze previste per il rinnovo della convenzione.

I contraenti della convenzione possono contestare al Collegio Arbitrale eventuali inadempienze alla convenzione stessa.

Il Collegio Arbitrale , esperiti gli opportuni accertamenti, qualora verifichi un'inadempienza alla convenzione , sentita la parte a cui si contesta l'inadempienza, fissa i termini e le modalità per il ripristino delle condizioni previste dalla convenzione stessa.

Trascorso inutilmente il termine concesso, il Collegio Arbitrale, decide sull'esclusione o meno dalla convenzione del contraente di cui viene contestata l'inadempienza.

Il Collegio Arbitrale di cui al presente articolo decide ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di procedura Civile. Le decisioni emesse dal Collegio sono definitive e sono impugnabili solo per nullità e per revocazione avanti all'Autorità Giudiziaria. Si applicano pertanto le norme previste dagli art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

## **Art. 11**

### **Pagamenti**

I Comuni liquideranno alla Comunità Montana la quota annuale di loro competenza in rate annuali posticipate entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Presidente della Comunità Montana , trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato , previa diffida, chiederà al competente Organo Regionale la nomina del Commissario “ad actus” presso l'Ente inadempiente per l'emissione del mandato d'Ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi, pari al tasso ufficiale di sconto.

## **Art. 12**

### **Procedimenti**

Ai procedimenti messi in essere dalla Comunità Montana per il raggiungimento dei fini convenuti, si applicano le norme contenute nel Decreto Legislativo 267/2000 e la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, concernente la partecipazione ed il diritto di accesso.

## **Art. 13**

### **Garanzie**

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti gli enti deleganti, deve assicurare la medesima ed identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente .

Si conviene che ciascun Ente delegante ha diritto di sottoporre direttamente alla Comunità Montana proposte e problematiche attinenti l'attività convenuta.

La risposta o le decisioni conseguenti adottate dagli organi della Comunità Montana secondo la loro competenza statutaria, devono pervenire all'Ente richiedente entro il termine di giorni 90 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

Il Presidente della Comunità Montana, prima di sottoporre all'Assemblea consiliare provvedimenti inerenti questioni relative all'oggetto della convenzione che abbiano per loro natura la caratteristica di atti fondamentali, di normazione regolamentare o comunque di indirizzo, può rivolgersi alla Conferenza dei Sindaci per acquisirne un parere facoltativo e non vincolante.

## **Art. 14**

### **Informazioni**

Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti dell'Assemblea della Comunità Montana riguardanti l'argomento oggetto di convenzione debbono essere trasmessi, a cura del Segretario

della Comunità Montana a tutti gli Enti deleganti entro venti giorni dalla loro adozione.

Inoltre, qualora un Consiglio Comunale le richieda, dovranno essere trasmesse agli Enti deleganti, tutte le deliberazioni ed i provvedimenti di gestione adottati dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana in ordine alla attività amministrativa riguardante l'oggetto della convenzione.

Gli Enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Comunità Montana le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente convenzione.

#### **Art. 15**

##### **Bollo**

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

#### **Art. 16**

##### **Registro**

Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 17**

##### **Clausola di rinvio**

Ogni funzione attribuita ai Comuni deleganti, nella materia disciplinata dalla convenzione, dallo “*jus surpervenies* “ rientra automaticamente nell'area delle funzioni delegate.

La Conferenza dei Sindaci con proprio verbale darà atto della integrazione della delega.

*Atto redatto dal Segretario Generale della Comunità Montana, nella sede della stessa, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato pienamente per essere in tutto conforme alle loro volontà, atto che si compone di n. 16 pagine che viene firmato dalle parti.*

p. LA COMUNITA' MONTANA  
IL PRESIDENTE

p. I COMUNI  
I SINDACI